

Raccomandata via PEC

Spett.le
PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ecologia
Piazza Santa Teresa
72100 Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

E p.c. Spett.le
COMUNE DI LATIANO
Via Cesare Battisti, 4
72022 Latiano (BR)
segreteria.comune.latiano@pec.rupar.puglia.it

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
c/o INNOVA PUGLIA
S.P. per Casamassima km 3
70010 Valenzano (BA)
segreteria@pec.adb.puglia.it

**DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA
PUGLIA**
Mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it

**SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER
LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E
TARANTO**
Mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it

**SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHEOLOGICI
DELLA PUGLIA - TARANTO**
mbac-sba-pug@mailcert.beniculturli.it

ARPA – DIP. DI BRINDISI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Servizio Tutela delle Acque
servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Servizio Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Ufficio Foreste
servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it

Roma, 01 Dicembre 2014

Prot. 0667-14-GEIT-U

Oggetto: Valutazione d’Impatto Ambientale. Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere ed infrastrutture connesse, denominato “Cazzato”, da realizzarsi nel territorio del Comune di Latiano, di potenza totale prevista pari a 10 MW – Proponente GAMESA Energia Italia S.p.A.. **Osservazioni e controdeduzioni al preavviso di diniego all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/90 e s.m.i. ricevuti da codesta Società in data 21/11/2014 con lettera del 20/11/2014 prot. 68984**

In riferimento a quanto in oggetto, la società **Gamesa Energia Italia S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Pio Emanuelli 1 Corpo B, iscritta nel registro delle imprese di Roma, partita IVA e Codice Fiscale 06141061009, capitale sociale Euro 570.000,00 i.v., nella persona del suo procuratore speciale Francesco Savino, giusta procura per atto Notaio Juan Ignacio Gomeza Villa del 29 aprile 2014, atto depositato presso il Notaio Umberto Scialpi in data 2 luglio 2014, al n. 18083 Serie 1T, Rep n. 1294 – Raccolta n.757, nel seguito anche solo “**Gamesa e/o Società**”,

COMUNICA

le seguenti controdeduzioni alle risultanze esposte dal Vs spettabile ufficio con comunicazione del 20/11/2014 prot. n. 68984, ricevuta dalla scrivente in data 21/11/2014:

1. OSSERVAZIONI IMPATTO VISIVO E PAESAGGISTICO

Seppur veritiera la descrizione del territorio in cui ricade il progetto in oggetto, effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, risulta del tutto forviante e non corrispondente a quelle che sono le prescrizioni e le indicazioni dettate dalla normativa nazionale (*Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti*

rinnovabili) e dalla normativa regionale (*Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 - Individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili*). In merito all'impatto visivo, qualora vi fossero beni e/o aree da salvaguardare dalla realizzazione di un impianto eolico, sarebbero stati individuati con visuali (con relativi buffer) punti panoramici atti ad inibire qualsivoglia intervento similare al progetto presentato, quindi l'inibizione sarebbe avvenuta per mera applicazione della normativa vigente in materia e non basata su interpretazioni soggettive non sostenute dalle predette norme. È bene ricordare che l'impianto di cui trattasi è esterno alle aree inibite e definite dalla Regione Puglia con R.R. n. 24/2010, compresi i con visuali.

Così correttamente inquadrato il contesto fattuale e normativo, giova osservare che l'installazione di aerogeneratori è una fattispecie tipizzata dal legislatore (art. 12 del D.Lgs. n. 287/2003) in funzione di una bilanciata valutazione dei diversi interessi pubblici e privati in gioco, che deve tendere a privilegiare lo sviluppo di una modalità di approvvigionamento energetico come quello eolico mediante utilizzo di tecnologie che non immettono in atmosfera nessuna sostanza nociva e che forniscono un alto valore aggiunto intrinseco.

Secondo giurisprudenza costante, infatti, al di fuori delle aree non idonee all'installazione degli impianti eolici, come è nel caso in esame, la visibilità *“costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità esteticopaesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono “crocianamente” opinabili (basti pensare all'armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa)”* (cfr. Cons. Di Stato, sez. IV, sent. del 9.9.2014, n. 4566).

La giurisprudenza sopraccitata, quindi, ha chiaramente evidenziato che la “visibilità” delle torri di aerogenerazione è un fattore che, di per sé solo, non può essere considerato come un fattore ambientale negativo dell'impianto.

Le motivazioni addotte a sostegno del diniego di compatibilità ambientale, contenute nel preavviso di diniego, pertanto, dovranno essere riviste ricercando prima di tutto una soluzione che consenta la realizzazione del Parco eolico, alla luce del necessario bilanciamento dell'interesse ambientale – trattandosi di zone non inibite – con l'interesse pubblico (alla produzione di energia rinnovabile) e privato (di natura imprenditoriale), in particolare tenendo conto delle proposte di modifica di seguito indicate.

A ciò si aggiunga che il legislatore si è espresso, del resto, in merito, sancendo che gli impianti eolici costituiscono una modifica, a tempo, del paesaggio e non una trasformazione perenne dello stesso, in tal modo rafforzando la necessità di individuare, prima del diniego, una soluzione progettuale positiva che consenta la realizzazione del parco eolico.

Il sito, del resto, non interessa neanche beni ad alta valenza culturale e paesaggistica inseriti nella carta dei beni culturali. Tutti i beni individuati nello studio sono a debita distanza, nel rispetto della normativa di settore. Di fatti la cartografia consultabile direttamente dal sito della Direzione Generale Paesaggio Belle Arti Architettura e Arte Contemporanee (DG PaBAAC – <http://sitap.beniculturali.it/>), risulta individuato solo ed esclusivamente il “Canale Reale”, a tal proposito vedasi **ALLEGATO I**. Pertanto si può affermare che nelle immediate vicinanze del parco non si registra la presenza di beni che possano risentire negativamente, in chiave turistica e culturale, delle opere in progetto.

Ciò detto in linea generale di principio si ribadisce come la visibilità dell’impianto non costituisce valido motivo ostativo alla realizzazione dello stesso, anche in virtù di quanto asserito in precedenza, incluso il fatto che gli impianti eolici costituiscono una modifica a tempo reversibile del paesaggio e non una trasformazione perenne dello stesso.

In riferimento a quanto asserito dalla Provincia in merito al “Canale Reale” ben si evidenzia come la scrivente società non ha voluto in alcun modo alterare la percezione del territorio, dimostrando attraverso le fotosimulazioni effettuate da diversi punti, come l’impianto possa risultare visibile da alcuni punti e mascherato da altri. Ciò detto si evidenzia che analisi dell’impatto visivo è partita dalla considerazione che l’impatto risulta tale in funzione sia dell’accessibilità, che della fruibilità di un luogo da parte di un essere umano. Per loro stessa definizione, i canali ed i fossi non sono luoghi comunemente frequentati dagli esseri umani ed inoltre non sono a rigor di logica frequentabili, per questo sono stati scelti punti nei pressi del “Canale Reale” accessibili da viabilità esistente. Con lo studio specialistico effettuato si è dimostrato che l’impianto risulta visibile solo da pochi punti, orbene a fronte di tali considerazione la Provincia avrebbe dovuto quantomeno attivare il cosiddetto meccanismo di soccorso istruttorio, suggerendo le eventuali misure di mitigazione da introdurre atte a ridurre od eliminare l’eventuale impatto.

Per tutto quanto su asserito si ritiene che quanto affermato dalla Provincia, che qui si riporta integralmente “...che. il parco eolico si colloca in un ambito territoriale di diffusa impronta storico-culturale per la presenza dei su indicati insediamenti masserizi oltre che aree con vincolo archeologico limitrofi (immediate vicinanze e a breve distanza) per i quali la realizzazione del progetto in questione comporterebbe un significativo impatto visivo minacciando inevitabilmente la conservazione della originalità dei luoghi.

Inoltre data l'orografia dei luoghi, per quanto distante circa 5 Km dal centro abitato di Mesagne e di 3 Km dal centro comunale di Latiano, il parco eolico in questione risulterebbe alquanto visibile dai suddetti comuni e pertanto interferirebbe in maniera significativa con il contesto visuale dei centri storici degli stessi.” risulta essere un’erronea esposizione dei fatti. Di fatti un osservatore posizionato nel centro storico (sia di Mesagne che di Latiano) è impossibilitato a visualizzare l’impianto in quanto sono presenti edifici che ostacolano la visuale; per tale motivo la scrivente società ha ritenuto opportuno effettuare le fotosimulazioni da punti di presa in periferia dell’abitato

dei su citati comuni, da dove l'assenza di edifici facilita la visibilità dell'impianto. Si ribadisce che nell'area sono assenti zonizzazioni territoriali in cui è vietata l'installazione di aerogeneratori perché visibili da aree di interesse storico-culturale, come ad esempio la zona del cono visuale istituito per il "Castello di Oria" o tutte le altre aree non idonee elencate nella parte seconda dell'Allegato 3 del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24.

In riferimento alle strade a valenza paesaggistica denominate SP46 ed SS 605 si fa presente che le stesse risultano avere entrambe una direttrice (in entrambi i sensi di percorrenza) perpendicolare la congiungente gli aerogeneratori. Considerando che l'osservatore situato sulla viabilità predetta sarà un osservatore dinamico quindi con un cono visivo ristretto e non perpendicolare al senso di marcia, considerato inoltre che la presenza di folta e vasta vegetazione ad alto fusto posizionata lungo le strade su citate impedisce la libera visuale quindi risulta schermante rispetto all'impianto, non si condivide le affermazioni avanzate dalla Provincia, che come già detto in precedenza, qualora effettivamente dimostrabile la visibilità dell'impianto da parte dell'osservatore dinamico avrebbe potuto suggerire eventuali misure di mitigazione e/o compensazione attivando l'anzidetto soccorso istruttorio.

A sostegno di quanto su affermato, la Provincia si è limitata ad evidenziare che la scrivente società ha proposto misure di schermatura solo nei pressi della Masseria Partemio, sottolineando che la stessa proposta non è stata avanzata per altri elementi, senza proporre e suggerire ulteriori luoghi e/o tecniche di piantumazione che avrebbero reso maggiormente compatibile la realizzazione dell'impianto con il territorio su cui insisterà.

In riferimento alle interferenze delle WTG 01 e WTG 02 con le aree denominate *UCP-Prati e Pascoli* nel PPTR, la scrivente società oltre a ribadire che:

- a) Le Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, così come modificate dalla DGR n. 2022 del 29/10/2013, al comma 1 dell'art. 105 prescrivono che: "A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice.";
- b) Il D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art. 134 richiamato dalle NTA del PPTR norma solo ed esclusivamente i Beni Paesaggistici;
- c) Le Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, così come modificate dalla DGR n. 2022 del 29/10/2013, all'art. 58 definiscono puntualmente quali sono i Beni Paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali, ovvero i Boschi e le Zone Umide Ramsar; mentre all'art. 59 le NTA definiscono quali sono gli Ulteriori Contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali, tra cui Prati e Pascoli Naturali;
- d) Per la normativa richiamata ai punti precedenti, il progetto dell'impianto eolico in oggetto, non risulta interferente, ai sensi dell'art. 105 delle NTA, con le aree individuate dal PPTR e

classificate come Prati e Pascoli Naturali, pertanto non opponibile alla realizzazione dell'impianto proposto in oggetto;

in pieno spirito di collaborazione e di eliminazione di possibili e future interferenze, propone lo spostamento delle WTG A1 e WTG A2, in posizione esterna alla delimitazione delle aree denominate UCP-Prati e Pascoli.

Negli ALLEGATI II, III e IV sono riportate le nuove posizioni con l'evidenziazione della non interferenza con le aree su dette. Da questi allegati si evince anche lo spostamento della WTG A5, spostamento proposto per ottemperare alle problematiche legate alla presenza di un edificio di civile abitazione (tale aspetto sarà ripreso nel seguito).

Quindi le nuove coordinate delle tre WTG variate nel sistema di riferimento UTM WGS84 sono:

- WTG A1': X=731115,8215 Y=4495893,3208
- WTG A2': X=731551,5009 Y=4495833,4932
- WTG A5': X=732153,4696 Y=4495721,9980

Alla luce di quanto su dichiarato e delle modifiche apportate alle WTG A1 e A2, si possono ritenere superate tutte le problematiche e le interferenze legate alle aree denominate UCP-Prati e Pascoli del PPTR.

In conclusione, per tutto quanto su esposto ed evidenziato, anche in risposta alle affermazioni degli Enti coinvolti nel procedimento di VIA richiamate nel preavviso di diniego della Provincia di Brindisi, si evidenzia che non esistono motivi ostativi alla compatibilità visiva e paesaggistica dell'impianto eolico Cazzato.

2. OSSERVAZIONI IMPATTO SU AVIFAUNA

Tutte le affermazioni riportate nel preavviso di diniego in merito all'impatto su avifauna sono informazioni desumibili dalla relazione specialistica allegata al progetto presentato a firma di tecnico abilitato, ove si afferma (pag. 59 della DocumentazioneSpecialistica_13) che "*L'impatto del parco eolico in fase di esercizio si può ritenere medio, sia per le collisioni potenziali che per la sottrazione di habitat trofico per l'avifauna e la chiroterofauna, pertanto sarebbe opportuno svolgere un monitoraggio post opera quale misura di mitigazione in modo da verificare se l'impianto genera un eventuale impatto ed in caso affermativo mettere in atto tutti gli accorgimenti utili a ridurre o eliminare le conseguenze negative come il DTBird che, in caso di rilevazione di movimenti consistenti di Uccelli e Chiroteri, disattiva le turbine.*". Ciò detto è evidente come la scrivente società non solo ha esternato compiutamente la trattazione di tali aspetti ma al contempo ha fornito la soluzione attraverso misure di mitigazione non prese minimamente in considerazione dalla Provincia di Brindisi, venendo meno il già richiamato istituto del soccorso istruttorio, nonché

i principi generali sopra richiamati che impongono, prima del diniego, di valutare se siano percorribili soluzioni tecniche che bilancino l'interesse ambientale con quelle, pubbliche e private, connesse alla realizzazione di un parco eolico.

In conclusione, per tutto quanto su esposto ed evidenziato, non esistono motivi ostativi alla compatibilità con l'avifauna dell'impianto eolico Cazzato.

3. OSSERVAZIONI IMPATTI CUMULATIVI

In riferimento alle affermazioni avanzate dalla Provincia di Brindisi in merito agli impatti cumulativi, si rammenta in questa sede che la stessa Provincia con nota prot. 44862 del 24/07/2014 ha richiesto alla scrivente società la verifica dell'ottemperanza del progetto in oggetto con la Determina del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 16 del 06/06/2014 pubblicata sul BURP n. 83 del 26/06/2014. Tale Determina disciplina dettagliatamente gli Impatti Cumulativi fornendo delle "regole tecniche" per la definizione dei domini, calcolo di indici, ecc. per la determinazione dell'Impatto Cumulativo.

La scrivente società ha riscontrato la predetta nota della Provincia con PEC del 07/08/2014 prot. Gamesa 0545-14-GEIT-U, determinando secondo i dettami della precitata Determina che l'impianto in oggetto risulta compatibile rispettando a pieno i criteri per la valutazione dell'Impatto Cumulativo.

Di fatto la Provincia non ha tenuto conto di tale studio presentato in ottemperanza delle richieste di integrazione progettuale dalla stessa avanzate, ma ha basato le proprie affermazioni solo sulla co-visibilità degli impianti che, si rammenta nuovamente, di per sé non rappresenta motivo ostativo alla realizzazione dell'impianto.

In conclusione, per tutto quanto su esposto, avendo già ampiamente dimostrato con la documentazione progettuale presentata ad integrazione, il pieno rispetto della normativa regionale che regola gli impatti cumulativi, si evidenzia che non esistono motivi ostativi alla compatibilità dell'impianto eolico Cazzato con l'impianto di ENEL Green Power su San Vito dei Normanni. Le valutazioni del progetto in oggetto devono scaturire esclusivamente sulla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni che le normative vigenti impongono al proponente, in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale del 23/10/2012, n. 2122 - *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale* e la conseguente Determina del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 16 del 06/06/2014 pubblicata sul BURP n. 83 del 26/06/2014 - *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di*

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.

4. OSSERVAZIONI IMPATTI DA INCIDENTE

Si evidenzia come i dati forniti e riportati nel preavviso di diniego dimostrino come, ad una diminuzione della potenza dell'aerogeneratore, corrisponda un aumento del numero di giri (velocità di rotazione del rotore), e conseguentemente un aumento della gittata massima da distacco.

Pertanto, fermo restando la determinazione della gittata massima pari a 320 m per frammenti di pala di lunghezza pari a 5 m, al fine di fugare qualsivoglia dubbio sulla sicurezza e tutela della salute umana, la scrivente società propone lo spostamento della WTG A5 (vedasi ALLEGATO IV) in una posizione che risulti distante oltre i 500 m dall'edificio censito in catasto al Comune di Latiano fg. 24 p.lla 129 classificato in categoria A/7.

In conclusione, anche in virtù dello spostamento proposto, si evidenzia che non esistono motivi ostativi inerenti impatti da incidente alla realizzazione dell'impianto eolico Cazzato.

5. OSSERVAZIONI CRITICITÀ SISTEMA ELETTRICO

In merito alle criticità del sistema elettrico avanzate dalla Provincia, si evidenzia come il progetto elettrico per la connessione dell'impianto eolico in oggetto sia stato approvato e benestariato da TERNA RETE ITALIA SpA, gestore della Rete Elettrica Nazionale già in data 22/02/2013, prot.TRISPA/P20130001596, per una potenza ai fini della connessione pari a 20MW, ossia per una potenza doppia rispetto a quella attualmente necessaria per la connessione del parco eolico alla rete, senza riportare alcuna prescrizione di fattibilità in relazione alla criticità della linea su cui si inserirà la nuova stazione 380/150kV di Latiano. .

TERNA RETE ITALIA, è l'Ente preposto alla valutazione della fattibilità sull'evacuazione energetica di qualsiasi impianto di produzione di energia elettrica connesso o in futura connessione alla Rete Elettrica di Trasporto Nazionale.

La stessa Provincia di Brindisi ha già approvato, con valutazione ambientale positiva, la realizzazione della sottostazione elettrica della RTN 380/150kV di Latianonecessaria per la connessione del parco eolico Cazzato in antenna a 150kV su stallo assegnato a 150kV da TERNA RETE ITALIA già prevista per la connessione di un ulteriore impianto eolico nel vicino Comune di San Vito dei Normanni.

Inoltre si evidenzia come la Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 della Giunta Regionale sia esplicitamente indirizzata alle Province e pertanto, qualora vi fossero effettivamente delle problematiche tecniche, sarebbe stata la Provincia a renderle note.

Tutto ciò chiarito e documentato, la scrivente Società

CHIEDE

Che venga riesaminata l'istanza di valutazione ambientale e che venga emesso parere positivo in coerenza con i criteri di corretta progettazione e le osservazioni prodotte.

Con osservanza.

Gamesa Energia Italia S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Ing. Francesco Savino




Gamesa Energia Italia SpA



Società Proponente: Gamesa Energia Italia S.p.A.	regione: Puglia	progetto: <i>Controdeduzioni al Preavviso di Diniego</i>	Parco Eolico CAZZATO		tavola: ALLEGATO I
provincia: Brindisi	comune: Latiano	data: Novembre 2013	elaborato: Planimetria dell'Area su Ortofoto DG PaBAAC - http://sitap.beniculturali.it/	dimensione: A3	scala: 1:15 000



Presentazione

Cartografia di base

- OpenStreetMap
- Google Streets
- Google Satellite
- Google Hybrid
- Nessuna base

Vincoli D.Lgs. 42/2004 artt. 136 e 157

Introduzione

- Vincoli

Vincoli D.Lgs. 42/2004 art. 142

Introduzione

- Parchi
- Aree di rispetto coste e corpi idrici
- Zone umide
- Zone vulcaniche
- Montagne oltre 1600 o 1200 metri
- Boschi

Legend:


- AEROGENERATORI ORIGINARI
- AEROGENERATORI MODIFICATI (SPOSTAMENTO)



Societa' Proponente: Gamesa Energia Italia S.p.A.	regione: Puglia	progetto: <i>Controdeduzioni al Preavviso di Diniego</i>	Parco Eolico CAZZATO		tavola: ALLEGATO II
provincia: Brindisi	comune: Latiano	data: Novembre 2013	elaborato: Planimetria dell'Area su CTR	dimensione: A3	scala: 1:15 000

LEGENDA

-  AEROGENERATORI
ORIGINARI
-  AEROGENERATORI
MODIFICATI (SPOSTAMENTO)
-  CAVIDOTTO
-  Stazione Elettrica Utente
-  Stazione Utente Condivisa
-  Stazione TERNA - Autorizzata
-  PPTR - Prati e Pascoli Naturali
-  PPTR - Formazioni Arbustive
-  PPTR - Stratificazione
Insediativa: Siti Sorico-Culturali
ed annessa area di rispetto
-  PPTR - Fiumi, torrenti, corsi
d'acqua iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche (150m)
-  PPTR - Strade a Valenza
Paesaggistica






Societa' Proponente: Gamesa Energia Italia S.p.A.	regione: Puglia	progetto: <i>Controdeduzioni al Preavviso di Diniego</i>	Parco Eolico CAZZATO		tavola: ALLEGATO III
provincia: Brindisi	comune: Latiano	data: Novembre 2013	elaborato: Planimetria dell'Area su CTR	dimensione: A3	scala: 1:5 000


LEGENDA

-  AEROGENERATORI
ORIGINARI
-  AEROGENERATORI
MODIFICATI (SPOSTAMENTO)
-  CAVIDOTTO
-  Stazione Elettrica Utente
-  Stazione Utente Condivisa
-  Stazione TERNA - Autorizzata
-  PPTR - Prati e Pascoli Naturali
-  PPTR - Formazioni Arbustive
-  PPTR - Stratificazione
Insediativa: Siti Sorico-Culturali
ed annessa area di rispetto
-  PPTR - Fiumi, torrenti, corsi
d'acqua iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche (150m)
-  PPTR - Strade a Valenza
Paesaggistica





Società Proponente: Gamesa Energia Italia S.p.A.	regione: Puglia	progetto: <i>Controdeduzioni al Preavviso di Diniego</i>	Parco Eolico CAZZATO		tavola: ALLEGATO IV
provincia: Brindisi	comune: Latiano	data: Novembre 2013	elaborato: Planimetria dell'Area su Catastale	dimensione: A3	scala: 1:5 000



LEGENDA

-  AEROGENERATORI ORIGINARI
-  AEROGENERATORI MODIFICATI (SPOSTAMENTO)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "geita@pec.it" <geita@pec.it>

Data venerdì 28 novembre 2014 - 14:28

ACCETTAZIONE: CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a Mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata")

Mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata")

mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it ("posta ordinaria")

segreteria@pec.adb.puglia.it ("posta certificata")

provincia@pec.provincia.brindisi.it ("posta certificata")

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

segreteria.comune.latiano@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata") --

Il giorno 28/11/2014 alle ore 14:28:59 (+0100) il messaggio con Oggetto

"CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego" inviato da "geita@pec.it"

ed indirizzato a:

Mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata")

Mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata")

mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it ("posta ordinaria")

segreteria@pec.adb.puglia.it ("posta certificata")

provincia@pec.provincia.brindisi.it ("posta certificata")

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

segreteria.comune.latiano@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo del messaggio: opec275.20141128142900.10582.03.1.16@pec.aruba.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Allegato(i)

daticert.xml (2 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "geita@pec.it" <geita@pec.it>

Data venerdì 28 novembre 2014 - 14:29

CONSEGNA: CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a segreteria@pec.adb.puglia.it "posta certificata" -

Il giorno 28/11/2014 alle ore 14:29:01 (+0100) il messaggio con Oggetto

"CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego" inviato da "geita@pec.it"

ed indirizzato a "segreteria@pec.adb.puglia.it"

è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec275.20141128142900.10582.03.1.16@pec.aruba.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Allegato(i)

daticert.xml (2 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "geita@pec.it" <geita@pec.it>
Data venerdì 28 novembre 2014 - 14:29

CONSEGNA: CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/11/2014 alle ore 14:29:09 (+0100) il messaggio

"CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego" proveniente da "geita@pec.it"

ed indirizzato a: "mbac-sbap-le@mailcert.beniculturali.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20141128142900.10582.03.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "geita@pec.it" <geita@pec.it>

Data venerdì 28 novembre 2014 - 14:29

CONSEGNA: CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/11/2014 alle ore 14:29:09 (+0100) il messaggio

"CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego" proveniente da "geita@pec.it"

ed indirizzato a: "mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20141128142900.10582.03.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "geita@pec.it" <geita@pec.it>

Data venerdì 28 novembre 2014 - 14:29

CONSEGNA: CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/11/2014 alle ore 14:29:14 (+0100) il messaggio

"CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego" proveniente da "geita@pec.it"

ed indirizzato a: "provincia@pec.provincia.brindisi.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20141128142900.10582.03.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1607 Kb)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
A "geita@pec.it" <geita@pec.it>
Data venerdì 28 novembre 2014 - 14:45

CONSEGNA: CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/11/2014 alle ore 14:45:52 (+0100) il messaggio
"CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego" proveniente da "geita@pec.it"
ed indirizzato a "dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20141128142900.10582.03.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

A "geita@pec.it" <geita@pec.it>

Data venerdì 28 novembre 2014 - 14:45

CONSEGNA: CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/11/2014 alle ore 14:45:55 (+0100) il messaggio

"CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego" proveniente da "geita@pec.it"

ed indirizzato a "servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20141128142900.10582.03.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
A "geita@pec.it" <geita@pec.it>
Data venerdì 28 novembre 2014 - 14:45

CONSEGNA: CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/11/2014 alle ore 14:45:56 (+0100) il messaggio
"CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego" proveniente da "geita@pec.it"
ed indirizzato a "servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20141128142900.10582.03.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
A "geita@pec.it" <geita@pec.it>
Data venerdì 28 novembre 2014 - 14:45

CONSEGNA: CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/11/2014 alle ore 14:45:53 (+0100) il messaggio
"CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego" proveniente da "geita@pec.it"
ed indirizzato a "segreteria.comune.latiano@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20141128142900.10582.03.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>
A "geita@pec.it" <geita@pec.it>
Data venerdì 28 novembre 2014 - 14:45

CONSEGNA: CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/11/2014 alle ore 14:45:54 (+0100) il messaggio
"CAZZATO: Risposta Preavviso di Diniego" proveniente da "geita@pec.it"
ed indirizzato a "servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20141128142900.10582.03.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
smime.p7s (2 Kb)